

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1964

MSR 142385

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA	
Posiz	E-3657/12
N. di carico	142385

ENRICO POGGI

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1964

*(pronunciato l'8 gennaio 1964
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



« ARTE DELLA STAMPA »
Via P. Stanislao Mancini, 13
ROMA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1964

MSR 142385

ENRICO POGGI
Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1964

*(pronunciato l'8 gennaio 1964
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



« ARTE DELLA STAMPA »
Via P. Stanislao Mancini, 13
ROMA

Signor Presidente della Repubblica,

Signor Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione,

Eminenza, Eccellenze, Signore e Signori

Ringrazio il Sig. Presidente della Repubblica, anche a nome di tutti i Magistrati qui presenti, per aver voluto onorare con la Sua presenza questa solenne assemblea della Corte Suprema ed a Lui rivolgo l'espressione del mio devoto ossequio.

Ringrazio e saluto con deferenza Sua Eminenza il Cardinale Pro Vicario di Sua Santità, il Vice Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Ministro Guardasigilli, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, tutte le Autorità ed i rappresentanti degli Ordini Forensi.

Mi si consenta ora di tributare un doveroso omaggio alla memoria dei Colleghi Magistrati della Procura Generale e della Suprema Corte, che la morte ha colpito nell'anno decorso: Eccellenza Dott. Arnaldo Dettori, Avvocato Generale; Eccellenza Dott. Raffaele Sepe, Presidente di Sezione.

L'attività degli uffici giudiziari, esclusa la Corte di Cassazione, nel periodo 1° ottobre 1962-30 settembre 1963, in materia civile contenziosa si rispecchia nelle cifre seguenti:

Presso gli Uffici di Conciliazione sono sopravvenuti 54.223 procedimenti (contro i 69.498 del corrispondente periodo precedente) e ne sono stati esauriti 49.485 (contro 75.225) e di conseguenza, dalla pendenza iniziale di 63.182 unità si è passati a n. 67.920 con un aumento di 4.738 unità (in percentuale 7 %).

Per le Preture, essendo sopravvenuti 204.082 procedimenti (in 1° e 2° grado) contro 198.082 dell'annata precedente ed essendone stati esauriti 189.076 contro 182.720, la pendenza a fine periodo risulta di 278.543 contro 263.537, con un aumento quindi di 15.006 unità (in percentuale 6 %).

Presso i Tribunali la pendenza iniziale di 361.386 unità è salita a 399.570 (differenza 38.182 pari al 10 %), essendo sopravvenuti 202.722 procedimenti contro 176.867 ed essendone esauriti 164.140 contro 157.597.

Per le Corti di appello dalla iniziale pendenza di 36.421 unità si è saliti a 38.180, con un aumento del 5 %, essendo sopravvenuti 25.026 processi contro 23.414 (+ 7 %) ed essendone esauriti 23.267 contro 22.489.

È peraltro da notare che il risultato va messo in relazione alla attività svolta dalle Corti di appello, in materia di contenzioso elettorale, come giudici di primo grado. In tale grado, infatti, i procedimenti sopravvenuti sono stati 3.601 contro 2.089 con un aumento quindi del 72 %, e ne figurano esauriti 3.602 contro 2.460 (+ 46 %). Per contro, per i procedimenti in secondo grado l'aumento della sopravvenienza è stato minimo (0,4 %) e sensibilmente inferiore, in percentuale, alla differenza in meno dei procedimenti esauriti, rispetto al precedente periodo (2 %).

Per gli Uffici di conciliazione i dati riferiti confermano la tendenza progressiva, da tempo rilevata, alla rarefazione delle cause di loro competenza.

Con tutto ciò anche presso di essi si è avuto quest'anno un aumento di pendenza per il minor numero delle procedure esaurite, in confronto dell'anno precedente.

Presumibilmente tale minore attività si riconnette al fatto che, in vista e nell'imminenza delle elezioni politiche il personale addetto agli uffici è stato intensamente impegnato nelle attività preparatorie delle elezioni medesime, fra cui quelle proprie delle commissioni elettorali. È d'altro canto noto che la copertura dei posti di conciliatore e vice conciliatore, specialmente in piccoli centri, incontra molteplici difficoltà e che non sempre le scelte cadono su persone pienamente qualificate.

Quello della scelta dei conciliatori è indubbiamente un problema la cui importanza non può essere sottovalutata e che dovrebbe essere affrontato come essenziale, in sede di revisione dei limiti di competenza degli Uffici di conciliazione.

Per gli altri uffici, e segnatamente per i tribunali, i dati statistici denunciano ormai da vari anni un progressivo appesantimento della situazione che, allo stato attuale degli organici e nelle condizioni in cui essi verranno a trovarsi ancora per qualche anno, non lascia presagire un rapido miglioramento.

Ma a prescindere dalla situazione degli organici e delle vacanze che con troppa frequenza si verificano presso i singoli uffici, contribuendo a rendere in troppi casi inoperante il disposto dell'art. 174 del codice di procedura civile, sull'immutabilità del Giudice istruttore, il protrarsi delle procedure deriva anche, come più d'uno dei Procuratori Generali avverte, da alcune disposizioni del codice medesimo che praticamente consentono alle parti di eludere altresì l'art. 175 C.P.C. che all'istruttore affida tutti i poteri intesi al più sollecito ... svolgimento del processo. Su questo punto ebbi ad intrattenermi nella relazione letta l'anno scorso e pertanto non ho ragione di soffermarmi ancora.

Al di là della protrazione delle singole procedure i fattori negativi suaccennati hanno l'ulteriore effetto di scoraggiare il cittadino dal rivolgersi al giudice, per la tutela dei propri diritti, inducendolo ad accettare soluzioni transattive, pur di non affrontare i danni e le ansie di lunghe procedure, così come induce le grandi aziende industriali e commerciali ad affidare di preferenza a collegi arbitrali la soluzione delle controversie di maggior momento. In tal senso appunto, anzichè come indice di miglioramento nel campo della litigiosità uno dei Procuratori generali interpreta, sia pure in via di probabilità, la diminuzione dei procedimenti civili, nonostante il continuo aumento dei traffici e lo sviluppo sempre più largo dei rapporti giuridici, nel Distretto.

Per quanto riguarda l'oggetto delle liti, le relazioni pervenutemi pongono, tra l'altro, in evidenza il numero sempre crescente delle cause aventi ad oggetto responsabilità civili per fatti connessi alla circolazione stradale, nonchè di quelle per inadem-

pimento di obbligazioni derivanti da vendite rateali alle quali dà incentivo una pubblicità sempre più vasta ed allettante che concorre a creare un volume di affari sproporzionato rispetto alla effettiva capacità di assorbimento da parte dei consumatori, spesso non in grado di rendersi conto della portata delle condizioni contrattuali cui si assoggettano e delle responsabilità correlate.

Sulla litigiosità si riflette, d'altro canto, per taluni centri economicamente più progrediti, il rapido aumento della popolazione per effetto d'immigrazione che dà ulteriore alimento alla produzione ed ai traffici, mentre nei luoghi di origine delle correnti emigratorie si verifica un progressivo abbandono delle attività economiche fino ad allora coltivate, e ne consegue una diminuzione delle liti connesse alla natura di tali attività, ma talora anche, per le diminuite possibilità di guadagno in loco, l'incentivo all'inadempimento di obbligazioni e quindi a litigi.

La litigiosità in materia di diritti reali rimane relativamente elevata in alcune zone ove tuttora è radicato l'attaccamento alla proprietà terriera, anche se scarsamente produttiva e redditizia, mentre nei centri urbani le dà notevole incentivo la legislazione urbanistica in rapporto allo sviluppo dell'industria edile.

L'incremento delle attività produttive si riflette, d'altro canto, nel numero delle controversie di lavoro od attinenti alla assistenza e previdenza; materie queste per le quali non si è mancato di riferirsi, da parte di taluni Procuratori generali, « alla deliberata inosservanza da parte dei datori di lavoro delle norme sulla giusta retribuzione, sulle indennità accessorie e sul riconoscimento delle qualifiche spettanti ai lavoratori »; ovvero, per quanto riguarda la assistenza e previdenza, da un lato alla proclività degli assicurati ad accampare pretese, di cui non ricorrono i presupposti di legge, dall'altro, ad una certa resistenza degli Istituti a risolvere in via amministrativa le questioni proposte dagli assicurati.

Per quanto riguarda il diritto di famiglia mi limiterò a ricordare che, secondo dati non definitivi, le procedure per separazione personale dei coniugi sono state 11.227 (contro 10.172) e che sono state accolte od omologate 4.828 domande (contro

4.610), rigettate o non omologate 535 (contro 560), mentre 3.143 (contro 2.862) sono state abbandonate.

Circa quest'ultimo dato non ritengo probabile che l'abbandono corrisponda sempre ad una sostanziale conciliazione, ritengo invece che, per una notevole parte dei casi esso consegua ad accordi fra gli interessati, nel senso di consentirsi reciprocamente maggiore libertà di quella compatibile con le norme che regolano l'istituto in questione.

In materia matrimoniale sono state dichiarate efficaci dieci pronunce straniere di divorzio e 68 di annullamento del vincolo.

Le adozioni sono state in numero di 2.666 contro 2.606 delle quali 2.095 di minori, e 571 di maggiorenni, con un aumento in percentuale delle prime rispetto alle seconde, nei confronti dell'annata precedente.

Indubbiamente la riforma dell'istituto dell'adozione operata dal codice, rispetto alla disciplina di quello del 1865, per quanto riguarda l'adozione dei minori, ne ha aumentato l'importanza dal punto di vista sociale, ma un ulteriore passo potrebbe essere utilmente compiuto consentendo l'adozione anche da parte di persona di età inferiore a quella attualmente prevista, fermo un determinato scarto fra l'età di essi e quella dell'adottato.

Si verrebbe in tal modo incontro al desiderio di molte coppie di coniugi relativamente giovani, deluse nel comune desiderio di prole, di riempire il vuoto affettivo che li affligge ricorrendo alla adozione di bimbi o fanciulli cui la sorte non è stata benigna, ai quali sarebbero in grado di dedicare le proprie tuttora intatte risorse affettive, e le tuttora fresche energie.

Per quanto riguarda i provvedimenti vari, dai dati statistici a mia disposizione (che allo stato delle rilevazioni sono suscettibili di rettifica) risulterebbe una certa stazionarietà per ciò che attiene alle vendite giudiziali, sia mobiliari che immobiliari, ed una lieve diminuzione per i fallimenti dichiarati, diminuzione più che compensata peraltro, ai fini delle pendenze, dalla riduzione, in maggior misura, dei fallimenti chiusi.

Per l'una e l'altra materia (esecuzione e fallimenti) è pressochè unanimamente segnalata la lungaggine delle procedure, che ne inficia troppo di frequente il pratico rendimento e che

contribuisce notevolmente a minare nei consociati la fiducia nella Giustizia.

In materia, per le esecuzioni individuali, vengono messe in causa la macchinosità del procedimento esecutivo ed il costo di esso, sia in relazione al livello delle competenze riconosciute agli Istituti di vendita giudiziaria, sia a quello delle competenze di procuratori, ma specialmente si lamentano gli appigli che l'eccessivo formalismo delle procedure appresta ai debitori di mala-fede, per intralciare il regolare corso delle esecuzioni.

Per i fallimenti il ritardo con cui le procedure vengono esaurite è addebitato fra l'altro alla lentezza con cui gli uffici finanziari competenti definiscono le questioni di imposta a carico dei falliti, alla necessità di attendere la definizione di giudizi in corso e alla difficoltà, in molti casi, della liquidazione dell'attivo.

Anche la solerzia e preparazione di taluni Curatori è chiamata in causa, lamentandosi al riguardo la soppressione dei ruoli degli Amministratori giudiziari che garantiva un maggior livello di preparazione e di impegno da parte dei curatori.

L'attività della Suprema Corte di Cassazione in materia civile, considerata nel suo aspetto statistico, si riflette nei seguenti dati: la pendenza iniziale di 8.241 unità è salita a 8.742 essendo sopravvenuti 4.552 ricorsi ed essendone stati esauriti, col deposito della decisione, 4.051 dei quali 3.723 trattati in pubblica udienza e 328 in Camera di Consiglio. La maggior pendenza cui si è pervenuti è dipesa dal minor discarico, computato al 30 settembre 1963, dato che i ricorsi sopravvenuti sono stati inferiori a quelli dell'annata precedente, di 161 unità.

Il risultato si spiega con le condizioni cui è venuta a trovarsi rispetto all'organico, già di per sè da tempo insufficiente, la compagine della Suprema Corte, in conseguenza del mancato espletamento dei concorsi per gli anni 1960-62 determinato da ragioni note e sulle quali è fuori luogo soffermarsi. Va tenuto conto inoltre della necessità di provvedere alle pressanti esigenze delle Sezioni penali.

Nè deve tacersi che il mancato espletamento dei concorsi ha influito sul rendimento della Corte anche privandola del contributo di elementi relativamente giovani, in possesso in

genere di una preparazione culturale adeguata alle esigenze della funzione del Supremo Collegio.

Per non essere frainteso aggiungerò che sono pienamente consapevole degli aspetti negativi del sistema dei concorsi per titoli in confronto di quello dello scrutinio per merito distinto; e che ritengo questo idoneo ad operare una selezione attitudinale altrettanto efficace, se condotto secondo appropriati criteri, rigorosamente applicati.

L'attività della Suprema Corte è stata comunque intensa impegnando severamente Presidenti e Consiglieri, fino al limite, per molti di essi, delle loro energie fisiche.

Le Sezioni Unite in particolare, anche all'infuori della materia di esclusiva competenza, si sono pronunciate su numerose questioni di notevole importanza fra le quali appaiono meritevoli di particolare menzione le seguenti.

Colla sentenza 19 aprile 1963, n. 962, ric. Proc. Gen. Torino, Presidente Tavolaro, est. Danzi, in materia di stato civile e di filiazione naturale è stata riaffermata la giurisprudenza ormai consolidata sul concetto di titolo dello stato di figlio legittimo, cui si richiama l'art. 253 c. c. facendosene applicazione in rapporto al disposto dell'art. 83 della legge sullo stato civile, in un caso in cui, richiamandosi a tale articolo (1° comma) l'Ufficiale di Stato Civile di Torino si era rifiutato di ricevere una dichiarazione di riconoscimento contestuale a denuncia di nascita, per essersi il dichiarante rifiutato di asseverare altresì, giusta il tenore del formulario approvato con D.M. 7 luglio 1958 (formula 6), che il figlio era nato da donna non coniugata.

La sentenza perviene al rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale contro la sentenza della Corte di Appello (confermante la pronunzia di 1° grado che aveva accolto il ricorso proposto dall'interessato a sensi dell'art. 83 u.p. St. Civile) dopo aver disattesa l'eccezione di inammissibilità affacciata dal controricorrente, riconoscendo il carattere di sentenza del provvedimento impugnato, relativo a materia regolata dall'art. 454 c.c. In ordine al merito le pure acute argomentazioni del ricorrente vengono, nella motivazione, sottoposte a minuta critica, volta sostanzialmente a dimostrarle inconcludenti, rispetto al fine di scalfire la costruzione dogmatica, da tempo ac-

colta e ripetutamente applicata dalla Corte quale giudice civile e successivamente anche dalle Sezioni Unite penali sul concetto di titolo dello stato di filiazione.

Ora, pure essendomi a suo tempo reso conto che quei precedenti avrebbero quasi fatalmente condizionata la decisione della Corte, nel nuovo caso sottopostole, non posso nascondere che in proposito sono sorte in me alcune perplessità. Mi sono cioè domandato se, in rapporto alla fattispecie, non si imponesse un riesame, sul piano esegetico dei presupposti della concezione cui quei precedenti si ispirano. Ed invero fra il disposto della prima parte dell'art. 83 St. Civ.: « chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'Ufficiale dello Stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento a sensi di legge ... » quello dell'art. 258, 2° comma c. c. « l'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore » ed infine il tenore del formulario, relativo appunto al riconoscimento compiuto nell'atto di nascita, sembra sussistere una correlazione che chiarisce in definitiva il vero significato della prima disposizione, precisamente nel senso che l'onere imposto al genitore naturale, all'infuori della prova del proprio stato libero si limiti, per quanto riguarda lo stato dell'altro genitore, ad una semplice asseverazione, la cui veridicità è tendenzialmente garantita dall'art. 495 c. p. e che l'ufficiale di stato civile ha, a sua volta, l'onere di esigere.

Ora, l'imporre all'ufficiale di stato civile di ricevere l'atto, prescindendo dall'assolvimento di quell'onere, equivale a sovvertire il sistema il quale, nel suo complesso, tende appunto ad evitare che l'atto di nascita non corrisponda allo stato dei generanti; e quindi, in definitiva, a rendere operante il divieto dell'art. 253 c.c. Mi ha indotto a soffermarmi sull'argomento anche la circostanza che il caso deciso non è rimasto isolato essendone stati sottoposti altri alla Corte, su ricorso dello stesso Procuratore generale; e che la soluzione datavi avrà verosimilmente larga applicazione. Riconosco del resto che ciò gioverà, in linea di fatto, a migliorare la situazione di molti figli non nati, in effetto, da giuste nozze, e che ciò è conforme a quanto, in linea generale è, come risultato di opportune riforme, da tempo auspicato.

La sentenza 22 giugno 1963 n. 1707, Pres. Torrente, Est. Torrente, Rel. Rossi, P.M. Pepe, verte sulla delicata questione della natura e sugli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, in relazione alle sentenze della Corte 11 dicembre 1962 e 12 febbraio 1963 che dichiarano illegittime le disposizioni dell'art. 7 Legge 7 aprile 1948 n. 1094, 5 Legge 25 giugno 1945 n. 353 e L. 3 giugno 1950 n. 392, riguardanti la costituzione e composizione delle Sezioni specializzate agrarie.

La sentenza delle Sezioni Unite, inquadrata la dichiarazione di illegittimità costituzionale nella categoria degli accertamenti costitutivi, in quanto « realizza il presupposto cui conseguono per virtù stessa della costituzione determinati effetti », ne deduce che, risalendo le condizioni di invalidità che hanno formato oggetto dell'accertamento, al passato, è conforme alla logica del sistema che gli effetti di esso si riflettono anche sul passato, non diversamente di quanto avviene in caso di annullamento, salvo i limiti che, non inerendo all'intrinseca portata del principio sopra enunciato, possono soccorrere soltanto in rapporto a fattori estrinseci capaci di determinare l'interferenza, nella disciplina della fattispecie concreta, di altre norme e di neutralizzare così a priori le conseguenze che la pronuncia di incostituzionalità è astrattamente idonea a produrre. Di conseguenza, constatata la mancanza di tali presupposti, nel caso concreto, e considerato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non investiva in concreto le norme istitutive delle Sezioni, bensì l'inclusione in esse, in qualità di esperti di soggetti privi di requisiti subiettivi di idoneità richiesti dagli artt. 102 e 108 della Costituzione all'esercizio della funzione, la sentenza perviene alla cassazione della decisione impugnata, che dichiara nulla in quanto inficiata da una situazione assimilabile sotto certi aspetti al difetto non assoluto di giurisdizione, e inquadrabile, sotto altri aspetti, nell'ambito dell'art. 158 c.p.c.

La sentenza, nel corso della motivazione, non manca di menzionare la decisione in data 27 ottobre 1962 delle Sezioni Unite penali la quale, in rapporto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 30 c.p.c., aveva ritenuto che in materia di leggi processuali penali il principio « tempus regit actum » potesse neutralizzare l'efficacia retroattiva della pronuncia costi-

tuzionale; e implicitamente ne confuta il concetto informatore là dove fa dipendere esclusivamente da fattori estrinseci, non inerenti alla intrinseca portata del principio enunciato (circa la retroattività della pronuncia costituzionale) la possibilità di richiamo a situazioni di per sè idonee a neutralizzare a priori gli effetti che la pronuncia medesima è astrattamente idonea a produrre. Comunque successive considerazioni concorrono a mettere in evidenza la diversità delle fattispecie dacchè ne risulta che la dichiarazione di incostituzionalità investiva direttamente la composizione dell'organo giudicante di primo e secondo grado, per la inclusione in esso di soggetti privi dei requisiti di idoneità all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Detto ciò, non posso non rilevare che di recente, in rapporto alla dichiarata incostituzionalità dell'art. 234, 2° comma c.p.c., è stata riconosciuta da più d'uno studioso la possibilità che la efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale trovi un limite nel principio « *tempus regit actum* ».

In realtà le critiche mosse alla decisione delle Sezioni Unite penali peccano di intima contraddizione, quando, in definitiva, fanno credito alla Suprema Corte di avere tenuto conto dei riflessi che una soluzione diversa da quella accolta avrebbe spiegato in danno dell'economia processuale, della situazione di molti uffici e delle parti private interessate. Dimenticano con ciò che il principio « *tempus regit actum* » si è affermato come un principio generale di diritto processuale intertemporale (al quale è dato ricorrere anche in mancanza di specifiche disposizioni che ad esse si richiamino) proprio in considerazione delle esigenze sopra accennate.

* * *

Circa l'attività dei vari uffici (esclusa sempre la Suprema Corte di Cassazione) in materia penale osservo:

— dal 1° ottobre 1962 al 30 settembre 1963, sono affluiti alle Preture, alle Procure della Repubblica ed alle Procure minorili complessivamente 2.813.445 procedimenti (contro 2.726.803 del precedente periodo) e ne sono stati esauriti 3.061.506 (contro 2.610.256), cosicchè la pendenza si è ridotta dalle iniziali 862.171 unità a 614.110.

Per gli Uffici di istruzione, dalla pendenza iniziale di 32.180 unità si è passati a quella finale di 55.774 con un aumento percentuale più notevole (73 %) essendo stati esauriti 340.035 processi (334.357 nell'annata precorsa) contro una sopravvenienza di n. 363.629.

Presso i Tribunali, in prima e seconda istanza, sono sopravvenuti 108.255 processi e ne sono stati esauriti 125.483, talchè la pendenza iniziale (106.749) è scesa a 89.521 unità (16 %).

Presso i Tribunali dei minorenni si è invece avuto un aumento di pendenza (da 5.938 a 9.543) essendosi definiti 28.693 procedimenti contro i 32.300 sopravvenuti.

Un lieve aumento (5 unità) si segnala anche per le Sezioni minorili di Corte di appello.

Le Corti di appello hanno definito 23.762 procedimenti contro 24.452 sopravvenuti, portando così la pendenza da 23.481 a 24.171, mentre una diminuzione di pendenza sensibile si è avuta per le Corti di Assise (141 unità pari al 13 %) e per le Corti di Assise di appello (83 unità eguale 5 %).

In definitiva, considerata complessivamente l'attività degli Uffici, il bilancio si chiude con una pendenza di 795.584 unità contro quella iniziale di 1.033.201.

È evidente peraltro che il risultato è in massima parte in funzione del provvedimento di amnistia emanato all'inizio dell'anno decorso: basti considerare al riguardo che il numero dei procedimenti di competenza pretorile definiti per decreto penale è stato dal 1° ottobre 1962 al 30 settembre 1963 inferiore di ben 205.291 unità (32 %) a quello dell'annata precedente.

Per la criminalità considerata nelle sue più frequenti espressioni i dati relativi ai delitti denunciati dagli organi di polizia (Carabinieri e P.S.) alle Preture e Procure della Repubblica a carico di maggiorenni e minorenni, rivelano un aumento sensibile (da 209.243 a 223.575) per i furti, uno percentualmente minore (da 1861 a 1907) per i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone e, per contro, una sensibile diminuzione per le truffe da 10.466 a 9.288). Fra i delitti contro la persona gli omicidi volontari preterintenzionali e gli infanticidi sono saliti da 1.330 a 1.416 e gli omicidi colposi da 4.810 a 5.274 (in percentuale 9 %). È da notare che, nel contempo sono

stati denunciati dagli organi di polizia addetti al traffico 335.286 incidenti stradali (contro 315.132) che hanno complessivamente cagionato 9.208 morti contro 9.475.

Tenuto conto dell'accresciuto numero dei veicoli in circolazione e dell'intensità e difficoltà sempre crescenti del traffico, l'aumento può considerarsi nei limiti del prevedibile.

Per i delitti ascritti ai minori si nota un lievissimo aumento dei furti da 10.827 a 10.844, uno più sensibile per i reati contro il patrimonio mediante violenza alle persone (da 216 a 289), per le truffe (da 148 a 165) e per i reati sessuali (da 809 a 841) fra i quali sono in notevole diminuzione le violenze carnali che ne costituiscono l'ipotesi più grave.

In lieve diminuzione (da 71 a 68) gli omicidi volontari, preterintenzionali ed infanticidi.

Le cifre, in parte non definitive dei delitti denunciati, in complesso (tenuto conto cioè delle denunce pervenute all'autorità giudiziaria da altri organi di polizia o direttamente da privati) danno un quadro parzialmente diverso per quanto riguarda le variazioni in più o in meno o la percentuale di esse.

Così le denunce per furto figurano in numero di 368.188 contro 343.980, quelle per delitti contro il patrimonio con violenza alle persone 2.887 contro 2.971; per truffe 16.016 contro 18.573, per omicidio volontario, infanticidio od omicidio preterintenzionale 1.440 contro 1.492; per omicidio colposo 6.565 contro 6.289; infine per i reati sessuali 1.883 contro 1.906.

Dai dati surriferiti può in sostanza dedursi che l'annata cui essi si riferiscono, considerata in rapporto alle precedenti, non fornisce motivi di particolare allarme e di pessimistiche previsioni per l'avvenire.

Ma se questa è la situazione per quanto riguarda nel suo complesso il territorio della Repubblica, essa non rispecchia lo stato della criminalità nei vari distretti.

Mentre per qualcuno di essi i rapporti dei Procuratori generali denunciano la sostanziale stazionarietà del fenomeno o una flessione di esso in corrispondenza o della notevole emigrazione verso il nord d'Italia o verso l'estero, ovvero del beneficio che le popolazioni di alcune zone, già considerate depresse,

traggono da una migliore distribuzione del reddito nazionale; per altri l'aumento, specialmente dei delitti contro il patrimonio, anche mediante violenza alle persone, è messa in relazione con l'afflusso immigratorio determinato dalla speranza, frequentemente delusa, per difetto di qualificazione od altri motivi, di trovare impiego redditizio, donde il ricorso ad espedienti di ogni genere ed in definitiva al delitto. In proposito si mette in rilievo da taluni Procuratori generali che il movimento immigratorio non controllabile sulla base delle rilevazioni anagrafiche, crea grandi difficoltà per l'identificazione dei colpevoli; il che contribuisce a ingenerare un senso di sfiducia nella efficacia della prevenzione e repressione dei delitti contro la proprietà. A ciò si aggiunge l'allarme sociale provocato dagli episodi delinquenziali di maggiore gravità e dal loro progressivo aumento.

Del resto, all'infuori delle situazioni contingenti sopra richiamate, circa gli effetti della emigrazione sulla criminalità gli studi sociologici sono giunti a conclusioni che, se pure riguardano l'emigrazione da paese a paese, possono in parte adattarsi anche alla emigrazione interna. Si è notato così che gli immigrati sono soggetti a perdere il senso di sicurezza che loro derivava da un ordine saldamente radicato, via via che aumentano i loro rapporti colle comunità di cui sono entrati a far parte; e che inoltre gruppi in condizioni economiche meno favorevoli, provano, specialmente in epoca di rapida transizione sociale, risentimento contro l'inaccessibilità della posizione della maggioranza del nuovo ambiente; situazioni tutte che danno ragione del perchè nei gruppi che, per una ragione o per un'altra non si adattano o non si integrano nella nuova comunità, il tasso di criminalità è più alto rispetto al complesso della comunità medesima.

I rilievi che precedono valgono del resto anche per il numero non indifferente di gravi delitti contro la persona, che traggono il movente dai rapporti fra i sessi, commessi da immigrati, trattandosi di materia tuttora dominata da concezioni e costumi notevolmente diversi fra le popolazioni delle diverse regioni; rispetto ai quali pertanto notevole è la difficoltà di adattamento al nuovo ambiente.

Anche quest'anno, trattando dei delitti contro il buon costume, taluno dei Procuratori generali si è soffermato sulla materia disciplinata dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75, art. 3 e 4 che sostituiscono le disposizioni degli artt. 531, 536 C.P.; nonché sul disposto dell'art. 7 penultimo comma della stessa legge, in rapporto ai riflessi di tale disposizione in pregiudizio della tutela della sanità.

Sotto il primo aspetto reputo non potersi disconoscere che le norme degli art. 3 e 4 della legge danno luogo a gravi difficoltà di interpretazione, derivanti innanzi tutto da ciò che esse non possono organicamente inquadrarsi nel sistema del codice sul concorso dei reati e sulle circostanze del reato, e che inoltre le singole fattispecie ipotizzate non sono sempre nettamente delimitate l'una rispetto alle altre.

È inoltre da notare che per talune delle previsioni di legge, l'interpretazione più aderente al testo si rifletterebbe in un trattamento punitivo estremamente duro; e che la esperienza insegna che ogni eccesso nella sanzione rischia di pregiudicare anziché rafforzare la tutela del bene protetto.

Sembra quindi opportuna una revisione della disciplina in questione.

Per le altre critiche mosse alla citata legge mi trova pienamente consenziente quella che prende le mosse dalla disposizione già citata (art. 7) e da quella (art. 5, comma 3°) che vieta la sottoposizione a visita sanitaria delle persone accompagnate allo Ufficio di P.S. per infrazioni alla legge medesima; e sulle conseguenze che possono derivarne e ne sono derivate per la salute dei consociati. Per l'art. 32 della Costituzione, infatti, « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività » e correlativamente prevede che la legge possa obbligare ad un determinato trattamento sanitario, colla sola riserva che non siano violati i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ora se ciò non giustifica sic et simpliciter l'abrogazione di quel divieto e il sostanziale ritorno per questa parte alla situazione previgente, non esclude invece che la disciplina legale per la profilassi delle malattie celtiche (fino ad ora assai scarsamente operante) sia perfezionata ed integrata mediante speciali provvidenze che facilitino il reperi-

mento ed il controllo di soggetti i quali, per l'attività cui si sono volontariamente dedicati appaiono presumibili portatori del male e fomite di contagio. Aggiungo, perchè non rimangano equivoci al riguardo, che sono nettamente contrario alla tesi radicale da più parti caldeggiata di un ritorno alla prostituzione regolamentata, cui la legge Merlin ha posto fine.

Fra le varie manifestazioni clamorose ed allarmanti, verificatesi in varie parti d'Italia, di delinquenza organizzata, operante con procedimenti che denunciano accurata preparazione, eccezionale tempismo ed audacia degna di miglior causa, un posto a parte spetta indubbiamente a quelle che si riconnettono col fenomeno della mafia siciliana, il cui raggio di azione non è rimasto limitato al territorio dell'Isola.

Al riguardo è fuori luogo indugiare sugli aspetti esteriori e cronachistici di tale attività delinquenziale; e d'altra parte il fenomeno mafia, per la molteplicità dei fattori che ne hanno condizionato il sorgere, l'affermarsi e la recente evoluzione, è di tale complessità che il pretendere di sviscerarne l'essenza sarebbe presuntuoso da parte mia, e tanto più fuor di luogo mentre è in pieno svolgimento l'attività della Commissione parlamentare, presieduta dall'insigne magistrato Senatore Pafundi, protesa innanzi tutto alla ricerca delle cause prossime e remote del fenomeno, delle situazioni di ordine economico, sociale e politico che ne hanno finora favorita l'azione, dei fini perseguiti e dei metodi di cui il malefico potere si avvale.

Tale approfondita conoscenza è in realtà essenziale ai fini dell'approntamento di rimedi effettivamente idonei a fronteggiare e stroncare il fenomeno.

Appunto la consapevolezza di tale esigenza contraddistingue l'azione ora in corso da quella intrapresa circa 40 anni fa, in un clima di miracolistico fideismo, nella cosiddetta maniera forte. Con tale clima appunto, solamente può spiegarsi il fatto che, appena conclusa l'operazione che avrebbe dovuto stroncare la mafia e che si era invece limitata a porre temporaneamente nell'impossibilità di operare molti dei suoi adepti o ritenuti tali, da questo stesso banco, il 5 gennaio 1927, si poteva affermare fra l'altro:

« La mala pianta è tagliata alle radici e non può più allignare in un ambiente profondamente bonificato... Le bande brigantesche sono annientate... La immensa rete della mafia ha visto rotte tutte le sue file, nè vi è possibilità che abbiano a rannodarsi. Ogni forma di favoreggiamento compresa quella del silenzio è cessata, la mafia non trova asilo in nessuna parte dell'Isola... che si è destata a vita nuova. L'abigeato è scomparso, il numero degli altri reati di mafia è ridotto ai minimi termini e questi vengono subito denunciati colla indicazione degli autori, il che rende possibile la pronta repressione ».

Ho richiamato l'episodio solo perchè illumina, per contrasto, il responsabile impegno con cui la Commissione parlamentare, dopo avere, a conclusione della prima parte dei propri lavori, ai fini dell'immediato contenimento del fenomeno, sottoposto al Parlamento una serie di proposte ormai trasfuse in un progetto di legge presentato al Senato, si accinge ormai alla parte più essenziale della inchiesta che le è stata affidata, cioè a quella approfondita disamina del fenomeno in tutti i suoi aspetti eziologici e nei suoi addentellati e riflessi economici e sociali, disamina da cui solo potrà scaturire l'esatta diagnosi del male e la indicazione di rimedi non meramente sintomatici.

Per quanto riguarda l'andamento del servizio penale, la situazione che si ricava dai dati statistici, interpretati tenendo conto degli effetti dell'amnistia, è tutt'altro che confortante.

Oltre le ragioni accennate per il servizio civile (stato degli organici, continui avvicendamenti di magistrati), influisce la difficoltà di destinare al servizio magistrati adeguatamente preparati alla funzione, particolarmente a quello della magistratura requirente e della istruzione dei processi penali. Per tali funzioni hanno inoltre particolare importanza l'organizzazione dei servizi di cancelleria e segreteria, per quanto concerne sia il personale, sia la disponibilità dei mezzi atti a sveltire il servizio ed assicurarne la regolarità; ed anche sotto tale aspetto sussistono notevoli carenze.

A tali fattori negativi di ordine subiettivo e organizzativo si si assommano quelli propri dell'ordinamento processuale vigente, sia per difetti ad esso intrinseci sia per il modo in cui esso viene applicato: e su di ciò non occorre insistere perchè l'argo-

mento è ormai, per così dire, all'ordine del giorno nella competente sede, a seguito della presentazione al Parlamento del progetto di delega per la riforma dei codici. Anche per ciò sarebbe fuori luogo che io lo trattassi qui ex professo.

Ciò non mi vieta di esporre alcune considerazioni sulle critiche da più parti sollevate in merito a talune innovazioni apportate al codice dalla Novella del 1955, in quanto esse contribuirebbero a rendere più difficile la sollecita definizione dei procedimenti.

Mi riferisco particolarmente alle disposizioni degli articoli 304 bis, ter e quater ed a quella contenuta nell'ultima parte dell'art. 185, per il quale le nullità previste dall'articolo medesimo (il discorso riguarda in realtà quelle di cui al n. 3 della prima parte, che concerne l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della difesa, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce) sono insanabili e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Orbene, per il primo gruppo di disposizioni mi basti osservare che gli adempimenti previsti dall'art. 304 bis non possono certo intralciare sensibilmente il corso della procedura, se non concorrendo un difetto di organizzazione dei servizi e di solerzia dei funzionari interessati; mentre per quanto riguarda, invece la sostanza della riforma, in quanto consente un sia pur limitato intervento della difesa nella fase istruttoria, è gratuito il presupposto da cui partono le critiche menzionate, che cioè tale intervento si risolva necessariamente e solamente nell'appesantire il corso della procedura, quasi che l'intervento attivo della difesa non possa contribuire a sollecitarne la definizione; e, comunque, al miglior svolgimento dell'atto istruttorio di cui trattasi, prevenendo l'eventuale necessità di supplementi istruttori sullo stesso oggetto o eliminando il pericolo di tardive eccezioni sulla efficacia chiarificatrice dell'atto compiuto.

Circa il disposto dell'art. 185 u.p., si può ammettere che esso, nella sua assolutezza, possa in pratica portare a risultati che vanno oltre qualsiasi ragionevole esigenza di tutela dell'imputato nel caso concreto; ed anche che tale norma, come pure si lamenta, possa essere utilizzata a fini dilatori in quanto la incorsa nullità, pure avvertita dall'imputato o dal difensore, può

essere fatta valere (a quel fine) in uno stadio ulteriore del processo; ma l'addurre tali inconvenienti è evidentemente argomento troppo debole di fronte all'esigenza cui si è ispirata la norma, in ossequio al dettato costituzionale.

Non nego d'altra parte che la rigorosità della norma possa, entro certi limiti, essere temperata, ma a mio giudizio ciò non potrà avvenire fino a che l'istituto della difesa ufficiosa non sarà congruamente disciplinato in modo da rispondere appieno alla sua funzione.

Fino a che ciò non avvenga il disposto dell'art. 185 u. com- ma conserverà la sua ragione d'essere, consentendo al Giudice di sopperire all'inerzia più o meno colpevole del difensore, anche se chiamato ad assolvere l'incarico in condizioni che non consentono di acquisire la piena conoscenza degli atti processuali.

Il problema è complesso e non potrà essere risolto se non tenendo conto della necessità di provvedere a garantire al difensore ufficioso una giusta remunerazione per l'opera che è chiamato a svolgere; e si farà particolarmente acuto se in sede di riforma saranno consentite alla difesa più ampie facoltà di intervento nella istruttoria.

Un indice di indubbio significato per un giudizio sul funzionamento della Giustizia penale è certo quello fornito dal numero dei casi in cui il procedimento viene chiuso « per essere rimasti ignoti gli autori del fatto ». L'argomento è stato oggetto di uno studio pubblicato di recente dal Giudice Minervini — applicato a questa Procura Generale — che per gli anni 1956-1958 ha accertato sul totale dei delitti denunciati all'autorità giudiziaria le seguenti percentuali: 34,6; 34,8; 35,3 %.

Ad esse contribuiscono ovviamente in diversa misura i vari delitti, fra i quali la palma spetta al furto con percentuali rispettivamente dell'81,1; 80,6; 82,3 %.

Altra ricerca è stata dedicata dallo stesso Magistrato al numero dei casi di proscioglimento in istruttoria o a giudizio, sempre per gli stessi anni, ed il risultato lo ha portato a concludere che, nel periodo anteriore al giudizio, negli anni predetti, su 239.000 persone sottoposte a procedimento penale 121.400 ne sono state prosciolte; e che inoltre, in sede di giudizio di 1° grado si sono avute rispettivamente per le Preture le

seguenti percentuali di proscioglimento 551,1; 55,2; 55,1 % per i singoli anni; per i Tribunali 47,7; 47,9; 46 %; per le Corti di Assise 23,6, 20,9; 20,7 %.

Dal che viene tratta la conclusione che o in un notevole numero di casi i rei sfuggono alla meritata punizione, ovvero con eccessiva facilità si instaurano procedimenti a carico di persone che in definitiva risultano innocenti o comunque non sufficientemente indiziati.

Sul piano dell'attività degli Uffici (a prescindere dalla parte che in tutto ciò spetta agli organi di polizia) può pensarsi che l'assillante lavoro compiuto in condizioni per molti versi sfavorevoli, induca i giudici, con una certa facilità alla soluzione, che meno ne impegna la loro responsabilità, che è indicata dal principio in dubbio pro reo, anche dove una più penetrante valutazione delle risultanze processuali potrebbe estrarre da esse la prova della colpevolezza.

Alla base di tutto ciò è comunque la sproporzione fra la mole di lavoro che affluisce agli uffici e le forze a disposizione per farvi fronte con coscienziosità e sollecitudine, esigenze che sono particolarmente sentite in materia di giurisdizione penale.

Fra i rimedi che, oltre all'aumento degli organici sono stati ventilati vi è anche quello della cosiddetta depenalizzazione di molte delle contravvenzioni, in particolare quelle previste da leggi speciali, relative a comportamenti rispetto ai quali la sussunzione nel concetto di reato appare talvolta artificiosa.

In realtà i dati statistici circa la proporzione fra le contravvenzioni ed i delitti su cui la Magistratura è chiamata annualmente a pronunciarsi dimostrano che la percentuale di quelle supera ormai da tempo il 50 % del totale e se è vero che la loro trattazione impegna in genere il Magistrato in misura minore di quanto avviene per i delitti, tale differenza si riflette in minor misura sui servizi delle cancellerie e degli Ufficiali giudiziari.

È indubbio d'altro canto che a gran parte dei fatti costituenti contravvenzione la coscienza sociale non riconosce quella nota di disvalore che è insita nel concetto di reato. E di ciò è indizio il fatto che nella massima parte dei casi i decreti penali,

con cui vengono in gran parte definiti i reati contravvenzionali, non vengono fatti oggetto di opposizione.

Indubbiamente la invocata depenalizzazione solleva delicati problemi sul piano del diritto e della politica penalistica.

Dal primo punto di vista la questione ha qualche addentellato con quella, a suo tempo dibattuta, circa la possibilità di individuare un criterio ontologico di discriminazione fra delitti e contravvenzioni, questione che il Codice ha superato ponendo a base della distinzione la natura della pena prevista; ma che conserva un marginale rilievo per i casi in cui la tutela di determinati interessi protetti è disciplinata sia nel secondo che nel terzo libro del codice, ovvero nel codice ed in leggi speciali.

La difficoltà consiste principalmente nel ritrovare un criterio sistematico sulla base del quale sceverare, dai molti fatti costituenti attualmente contravvenzione, quelli meritevoli della depenalizzazione, da assoggettare quindi a sanzioni pecuniarie non convertibili, che dovrebbero essere irrogate dalla Amministrazione interessata alla materia, escluso qualsiasi intervento del Magistrato ordinario in via di reclamo o di opposizione; senza di che la portata della riforma verrebbe largamente ridotta.

Il problema non è nuovo essendoselo fra l'altro già posto il Liszt, che anzi additava in esso uno dei più importanti temi ai quali avrebbe dovuto rivolgersi l'attenzione del legislatore, dopo avere sostenuto che in realtà ai cosiddetti delitti di polizia, di cui era incontestabile allo stato della legislazione il carattere di reato, non ineriva il nucleo sostanziale dell'illecito penale.

A sua volta il Goldschmidt, sviluppando idee già enunciate da giuristi come lo Stein e Otto Mayer, svolgeva in numerosi studi il concetto di un diritto penale amministrativo additandone l'oggetto in comportamenti contrari, non al diritto, ma all'interesse proprio dell'amministrazione in quanto non comportavano lesione di un interesse giuridicamente protetto, ma di un interesse inerente alla funzione della amministrazione; costituendo quindi mancata collaborazione alla attività della amministrazione medesima, volta al vantaggio della collettività.

Se ed in quanto siffatti concetti possano inquadrarsi nel sistema e nella tradizione del nostro diritto pubblico e quali conse-

guenze possano, in tal caso, trarsene ai fini di cui si discorre, è problema sul quale non oso esprimere una opinione.

È certo comunque che il problema merita di essere affrontato, anche perchè, ove si giungesse ad una soluzione positiva, ne guadagnerebbe indirettamente anche il prestigio della Magistratura, la cui opera verrebbe a concentrarsi su compiti veramente essenziali e connaturali alla sua funzione.

L'attività della Suprema Corte nel ramo penale risulta, quantitativamente, dalle seguenti cifre: pendenza iniziale 39.525, ricorsi sopravvenuti 26.587, procedure esaurite col deposito delle decisioni 32.388, di cui 10.872 in pubblica udienza; pendenza finale 33.724.

Al risultato ha indubbiamente contribuito sensibilmente la recente amnistia, cosicchè esso non può considerarsi segno di un effettivo avviamento alla normalizzazione del servizio.

Va notato anche il numero considerevole dei casi in cui la Corte ha dovuto limitarsi ad accertare l'avvenuta estinzione del reato per decorso del termine prescrizione, verificatosi prima dell'invio degli atti al Supremo Collegio, o nell'imminenza di esso.

È questo un altro riflesso delle difficoltà che si frappongono al regolare funzionamento della Giustizia Penale.

L'attività della Corte è stata anche in questo campo intensa e pregevole.

Ricorderò che, nel corso dell'anno su iniziativa del Presidente della Corte, che ha segnalato a questa Procura numerosi contrasti di giurisprudenza fra le varie Sezioni, sono state tenute alcune riunioni, rispettivamente fra i Magistrati della Procura e fra i presidenti della Corte, in cui le questioni oggetto di divergenti soluzioni sono state ampiamente trattate, giungendosi a risultati in gran parte coincidenti.

Per una di tali divergenze, concernente i limiti del potere di gravame delle parti civili, è già intervenuta la decisione delle Sezioni Unite, nel senso che risulta dalla prevalente giurisprudenza della quarta Sezione, che tratta materia in cui la questione medesima ricorre con maggior frequenza.

Nell'esporre il bilancio dell'attività degli uffici giudiziari nell'anno decorso ho avuto occasione di soffermarmi, sia pure

fuggevolmente, sui principali ostacoli che hanno reso più difficile e meno redditizia l'opera della Magistratura. La necessità di provvedere a rimuovere tali ostacoli è da tempo avvertita dalla coscienza pubblica ed è particolarmente sentita dagli operatori del diritto.

La legge n. 1 del 1963 ha già provveduto a porre le basi per la rimozione del principale di essi costituito dalla insufficienza degli organici. Dico porre le basi perchè le disposizioni in proposito non potranno dare immediatamente i loro frutti. Altrettanto è a dire del resto per le riforme da tempo invocate dagli ordinamenti processuali e dalla legge sull'ordinamento giudiziario, per le quali si può pel momento parlare soltanto di imminente inizio della fase preparatoria.

I due ordini di riforma, per la loro intima correlazione, si condizioneranno reciprocamente sotto l'aspetto del tempo necessario al compimento dell'opera, e non è escluso che, nel frattempo siano necessarie misure legislative atte a prevenire il pericolo di paurosi vuoti, rispetto all'organico dei Magistrati di primo grado che è stato aumentato proporzionalmente in misura minore che non per le altre categorie. Ciò tenuto conto delle recenti esperienze circa il risultato dei concorsi per uditore che non sempre valgono a coprire i posti per cui il concorso è bandito.

Quest'ultimo aspetto è d'altra parte condizionato dalla questione del trattamento economico dei Magistrati, sul quale il Consiglio Superiore ha opportunamente preso posizione con fermezza; formulando concrete motivate proposte cui dà maggiore pregio la realistica moderazione in rapporto alle attuali condizioni di bilancio.

La Corte Costituzionale si è di recente pronunciata, com'è noto, sulla legittimità di alcune disposizioni della Legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura ed ha dichiarato soltanto la illegittimità dell'art. 11 parte 1^a in quanto condizionava l'attività del Consiglio, nelle materie a lui devolute dall'art. 10 n. 1, alla richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, escludendo quindi l'iniziativa del Consiglio medesimo.

Il risultato è notevole perchè dà al Consiglio maggiori possibilità di intervento in determinate situazioni e maggior libertà nell'esplicazione delle proprie funzioni.

La sentenza si attiene strettamente come è ovvio ai temi proposti dall'ordinanza che provocò l'intervento della Corte e non è pertanto escluso che la Corte stessa sia chiamata ad esaminare ancora sotto altri aspetti la costituzionalità della legge in questione: ma la motivazione, condotta prevalentemente sul piano dell'esegesi delle disposizioni della Costituzione e della legge del 1958, ha la virtù di fare riflettere sulla inanità e pericolosità di talune prese di posizione viziate dall'attribuire aprioristicamente alle norme costituzionali significati che vanno oltre quello deducibile non solo dal dettato delle varie disposizioni, ma anche, dal fine propostosi dal costituente; e viziate, inoltre, dalla tendenza ad interpretare in senso pessimistico, per quanto riguarda la portata e il fine che ne avrebbe determinato l'inserimento nella legge, le disposizioni già impugnate od altre additate come incostituzionali.

D'altra parte, pur potendosi ammettere che la legge sia suscettibile di perfezionamento sotto vari aspetti, ritengo di potere affermare che essa attua la tutela della Magistratura dalle interferenze del potere esecutivo, e ne assicura così l'indipendenza voluta dalla Costituzione, in maniera più efficace che non la legislazione degli altri Stati dell'Europa continentale.

Ho finito: coll'augurio che nell'anno testè iniziato, per virtù della Magistratura tutta, del Parlamento, del Governo e di quanti saranno chiamati a collaborare alle necessarie attese riforme, si pongano effettivamente le fondamenta dell'opera che dovrà dare al Paese una legislazione degna della sua civiltà ed adeguata ai suoi bisogni; ed a tutela dei diritti di ciascuno una magistratura indipendente, saggia e fiera della missione cui si è votata, io Vi chiedo, Signor Presidente, di voler, in nome del Popolo Italiano dichiarare aperto l'anno giudiziario 1964 per la Suprema Corte di Cassazione.